

BOZZA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente Convenzione disciplina la gestione degli impianti sportivi, siti in via San Zeno e via Azzurri 2006, affidati in concessione.

Oggetto della gestione sono gli impianti sportivi comunali di seguito indicati:

impianti sportivi in via San Zeno

- Campetto Volley/Basket all'aperto per le attività di gioco estive, completo di attrezzature per il gioco;
- Campo coperto, per competizioni sportive quali, calcetto a 5 e Tennis, completi di attrezzature per il gioco;
- Blocco servizi igienici e spogliatoi, per campo volley/basket e campo coperto

Palazzetto dello Sport e aree pertinenziali in via Azzurri 2006

piano terra - palestra polifunzionale con annessi servizi, spogliatoi e locali tecnici, completa di attrezzature per il gioco;

piano terra – locale ingresso-bar, disimpegno e servizi igienici, locale magazzino esterno.

Il locale ingresso-bar, è soggetto a servitù di passaggio per l'accesso all'ascensore, per il quale dovrà essere sempre garantita la fruizione.

La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi, sopra citati, comprese le aree esterne, così come meglio identificati nella tavole allegate, ed ivi comprese tutte le attrezzature presenti negli immobili.

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto all'utilizzo degli impianti sportivi, per l'organizzazione di corsi o attività a favore dell'Istituto Comprensivo di Zanica, per la promozione di attività, sportive, culturali o ricreative, organizzata da gruppi, società ed associazioni locali, per un monte ore complessive di 18 ore settimanali. Per il suddetto l'utilizzo degli impianti, a parziale partecipazione delle spese, il comune verserà al concessionario un importo corrispondente alle ore di utilizzo, al prezzo concordato di €/h 27,00.

I gruppi, le società sportive e le associazione locali, nel limite del monte ore sopra indicato, potranno usufruire degli impianti sportivi alla tariffa agevolata di €/h 10,00.

Le ore di utilizzo per le attività scolastiche, sarà comunque da definire ad ogni inizio d'anno scolastico.

Le attività culturali, politiche, informative comunali o ricreative, promosse dall'Amministrazione Comunale, saranno concordate preventivamente per un massimo di 19 giornate anno.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Gli impianti devono essere gestiti per le finalità sportive e sociali che la concessionaria persegue, principalmente la promozione e la diffusione della pratica dello sport.

La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione della gestione degli impianti di cui trattasi avrà la durata a decorrere dal 01/01/2015 al 31/12/2019. La stessa potrà essere prorogata per altri anni 1 (uno) dietro richiesta del concessionario da presentare 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.

Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione per anticipata risoluzione, gli impianti tutti con le relative migliorie, dovranno essere consegnati al concedente in condizioni di piena efficienza e funzionalità, rinunciando espressamente sin d'ora a pretendere ogni e qualsiasi indennizzo, nè sotto il profilo dell'indebito arricchimento, nè per le opere eseguite, nè per la perdita dell'avviamento.

ARTICOLO 4 – APERTURA AL PUBBLICO E PERSONALE MINIMO

Il palazzetto dello sport e le relative aree pertinenziali, dovrà essere aperto al pubblico nelle fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 23.00 (da lunedì a sabato) e dalle ore 9.00 alle ore 23.00 (domenica e festivi) e, comunque, in caso di gare, sino al termine delle stesse, (il concessionario potrà disporre la chiusura dell'impianto di un giorno non festivo o prefestivo alla settimana) salvo modifiche da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Gli altri impianti in concessione dovranno essere aperti al pubblico in base alle esigenze delle società sportive secondo le disponibilità e concordate con il concessionario. Il calendario di apertura potrà essere modificato a seguito di iniziative varie, d'accordo con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.1 IMPEGNI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA

Il concessionario dovrà:

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel periodo di apertura;

b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinare dal Comune di Comun Nuovo;

c) garantire l'uso pluralistico degli impianti;

d) praticare le tariffe per l'uso degli impianti da concordare con l'Amministrazione Comunale, prevedendo l'applicazione di riduzioni per i residenti;

e) le tariffe, nonché le norme relative alla capienza degli impianti, dovranno sempre essere esposte al pubblico in luogo ben visibile;

f) accettare con priorità le richieste del Comune di Comun Nuovo e quelle inoltrate dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, fino ad un limite di 16 ore settimanali e a seguire, in ordine di data, tutte le altre richieste al fine di incrementare l'attività sportiva;

g) attenersi rigorosamente al calendario di apertura dell'impianto e all'orario di funzionamento.

5.2 IMPEGNI RELATIVI ALLA GESTIONE

Sono a carico del concessionario:

a) sorveglianza degli impianti e delle relative attrezzature con assunzione di responsabilità in merito al loro deterioramento doloso o colposo e di eventuali smarrimenti;

b) apertura e chiusura, con servizio di controllo, degli accessi a tutti gli impianti;

c) esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e sostegno delle relative spese;

d) servizi di pulizia inerenti l'impianto ivi compresi i vari locali annessi e sostegno delle

relative spese per il personale addetto alla pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile. Detto personale dovrà essere in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia per assicurare una corretta gestione del complesso, di tutte le strutture accessorie e delle attività sportive;

- e) gestione delle prenotazioni e dell'uso degli impianti;
- f) collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Comun Nuovo proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della gestione;
- g) praticare le tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale;
- h) **le spese relative ai consumi di energia elettrica, metano, acqua.** Il concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze a proprio nome;
- i) le spese dei materiali di consumo necessari alla fruizione degli impianti;
- j) il mantenimento degli impianti in corretto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in stato di piena funzionalità;
- k) la pulizia degli impianti dovrà essere effettuata secondo le vigenti leggi in materia igienico-sanitaria; allo stesso tempo dovrà essere curato il mantenimento in perfetto ordine degli spazi interni ed esterni costituenti pertinenze degli impianti.

Sono a carico del concedente:

- a) l'obbligo di consegna dell'impianto e delle dotazioni in piena funzionalità e contestualmente di tutte le certificazioni di legge dell'immobile e dei relativi impianti tecnologici;
- b) la manutenzione straordinaria dell'immobile, di cui la durata di eventuali lavori dovrà essere concordata con il concessionario;
- c) la polizza assicurativa per danni all'immobile derivanti da incendio, esplosione, crollo, eventi atmosferici;
- d) fissare un incontro annuale di programmazione delle attività, per verifiche e tariffe.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Tutti gli introiti derivanti da tariffe, ingressi a manifestazioni organizzate dal concessionario, dall'organizzazione dei corsi e servizi di altra natura, competeranno in via esclusiva al concessionario.

In particolare il concessionario del servizio ha diritto al 100% (cento per cento) di tutte le riscossioni conseguenti alla gestione degli impianti avuti in concessione e precisamente:

- a) tariffe per l'utilizzo della palestra, del campo basket/volley, campo calcetto/tennis;
- b) pubblicità.

Al fine di incentivare la diffusione della pratica sportiva, il concessionario potrà procedere, a propria cura e spese, all'installazione di nuovi impianti secondo progetti che dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa costituire diritto a richiedere rimborsi o compensi non pattuiti.

Al termine del contratto detti nuovi impianti rimarranno a tutti gli effetti in dotazione all'immobile e rientreranno tra i beni mobili e immobili di proprietà comunale.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il Comune di Comun Nuovo, attraverso il proprio Ufficio Tecnico provvederà periodicamente a verificare lo stato di buona conservazione degli impianti.

Il concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che i tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno effettuare.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI GESTIONE E D'USO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le deliberazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

ARTICOLO 9 – MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni alle strutture degli impianti, oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazioni varie, il concessionario dovrà acquisirle a propria cura e spese.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva, (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi che potrebbero in qualsiasi modo e momento derivare dalla gestione degli impianti.

Il concessionario dovrà presentare al Comune una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia per un importo di € 1.500.000,00. La garanzia deve essere prestata per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente causati a terzi, fra i quali figura il Comune di Comun Nuovo, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla gestione di impianti sportivi di proprietà del Comune. L'assicurazione deve anche valere per la Responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale in quanto il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione degli impianti.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso l'Ufficio contratti del Comune di Comun Nuovo all'atto della stipula del presente contratto.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario presterà cauzione pari all'importo contrattuale, per complessivi € 7200,00 (euro settemiladuecento/00) mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa rilasciata da Istituti di credito autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge n. 1 del 1/1978, con escussione immediata su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Copia della fideiussione bancaria e/o assicurativa sarà trasmessa all'Ufficio contratti del Comune di Comun Nuovo all'atto della stipula del presente contratto.

Tale fideiussione potrà essere estinta solamente alla scadenza della concessione o introitata dall'Amministrazione Comunale in caso di ingiustificata rinuncia alla concessione in corso.

ARTICOLO 13 – APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali, le collaborazioni e le altre forma di acquisizione di prestazioni lavorative previste dalla legge, in caso di rapporto di lavoro dipendente , nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano sempre e comunque il concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra.

In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro, l'Amministrazione comunale potrà addivenire all'immediata rescissione del contratto.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale:

- entro quindici giorni dalla data di apertura degli impianti, l'elenco nominativo del personale dipendente.

Detto elenco dovrà comprendere inoltre il nominativo di tutte le persone che operano all'interno degli impianti con la specificazione per ciascuna di esse dei dati anagrafici, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate entro quindici giorni dal loro verificarsi.

- ogni anno copia dei versamenti contributivi relativi ai propri dipendenti.

L'inosservanza di tale adempimento potrà comportare la rescissione del contratto.

ARTICOLO 14 – INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni anche tramite escussione della garanzia fideiussoria..

Qualora il concessionario intendesse recedere dalla presente convenzione dovrà darne preavviso 6 (sei) mesi prima.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

- a) il rapporto fra il Comune di Comun Nuovo ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge n. 19 del 27/1/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale e alle norme della legge n. 392 del 27/7/1978 sulle locazioni;
- b) il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni;
- c) per quanto non regolamentato nella presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;

- d) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;
- e) le parti convengono di sottoporre tutte le controversie, che potrebbero sorgere riguardo l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, alla decisione di tre arbitri di cui uno di nomina del Comune, l'altro di nomina del concessionario, il terzo nominato di comune accordo. In caso di disaccordo quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme di diritto. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
- f) La presente concessione potrà essere variata o modificata nel suo contenuto previo consenso unanime del concedente e del concessionario.
- g) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione immediate e future, saranno a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

..... li

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO